

BILANCIO

Rilevazione dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

di Fabio Garrini

Uno dei dubbi che si pongono al redattore del **bilancio di esercizio** riguarda la necessità o meno di rilevare nel bilancio in chiusura gli effetti di eventi che si sono manifestati **successivamente al 31 dicembre**. Della questione si occupa la sezione 4 del documento contabile **Oic 29**, fornendo utili (e tutto sommato piuttosto chiare) indicazioni per gestirne gli effetti.

Eventi successivi

Il primo aspetto da ricordare è il **termine ultimo** entro il quale deve verificarsi il fatto affinché questo risulti rilevante nel bilancio in chiusura: in base al **paragrafo 62** del citato Oic 29, esso risulta rilevante se si è verificato entro la data di formazione del bilancio, che nella generalità dei casi è individuata con la data di redazione del **progetto di bilancio** d'esercizio da parte degli amministratori. Va comunque ricordato che, qualora l'evento fosse di **particolare rilevanza**, esso dovrebbe essere tenuto in considerazione (con necessità di **modificare il progetto** di bilancio predisposto, nel rispetto della procedura di approvazione del bilancio) anche se manifestatosi successivamente, sino alla data di **approvazione** da parte dell'organo assembleare.

Nel merito va rimarcato che i fatti successivi che possono incidere sulla **continuità aziendale**, facendola venire meno, devono **sempre** essere tenuti in considerazione: in tal caso, infatti, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale.

Nelle altre situazioni, l'Oic 29 distingue **due gruppi** di eventi.

Il primo comprende eventi che devono **necessariamente essere rilevati** nei conti del bilancio in chiusura, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano **condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio**.

Lo stesso principio contabile propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

- la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una **causa legale** in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio dai quali emerge che talune **attività** già alla data di bilancio avevano subìto **riduzioni durevoli di valore** o **riduzioni**

del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (es: il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal **fallimento** dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la **vendita di prodotti giacenti a magazzino** a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l'indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);

- la **determinazione**, dopo la data di chiusura dell'esercizio, del **costo** di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell'esercizio di riferimento;
- la **determinazione**, dopo la chiusura dell'esercizio, di un **premio** da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- la **scoperta** di un **errore** o di una **frode**.

Il **secondo gruppo** di operazioni riguarda invece operazioni che **non devono essere rilevate nei conti della società** (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell'anno dopo).

Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare **adeguata informativa** quando l'evento sia da intendersi **rilevante** per la valutazione dei risultati ottenuti.

Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni **esempi** di fatti da non rilevare:

- la **diminuzione nel valore di mercato** di taluni **strumenti finanziari** nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la **distruzione di impianti** di produzione causata da calamità;
- la **perdita** derivante dalla variazione dei **tassi di cambio con valute estere**;
- la **sostituzione** di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.
- la **ristrutturazione di un debito** avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Da ricordare che l'effetto sul bilancio dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio deve essere evidenziato in **nota integrativa** ai sensi dell'[articolo 2427, comma 1, numero 22 quater](#), tanto per i soggetti che redigono il bilancio in forma **ordinaria**, quanto per quelli che beneficiano della forma **abbreviata** ai sensi dell'[articolo 2435-bis](#).